

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1974)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1975 (V. Stampato n. 921)

presentato dal Ministro della Sanità

(GASPARI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1975*

**Obbligo dei medici chirurghi
di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanità.

Nella denuncia devono essere indicati:

a) prenome e cognome, età, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Art. 2.

L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000.